



Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

VISTO l'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante “*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*”, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (di seguito anche “*Fondo*” o “*Fondo di garanzia per le PMI*”);

VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 266 recante “*Interventi urgenti per l'economia*” e, in particolare, l'articolo 15, relativo alla disciplina del Fondo di garanzia, che, al comma 3, prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il “*Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto direttoriale n. 2260 del 6 agosto 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 24 settembre 2021 al n. 860, con il quale è stata approvata la convenzione sottoscritta in data 06 agosto 2021, all'esito di apposita procedura di gara, tra il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese e la società Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A., in qualità di mandataria e capogruppo del raggruppamento temporaneo d'impresе costituito con le società Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (già MPS Capital Services S.p.A.), Intesa Sanpaolo S.p.A., Artigiancassa S.p.A., Unicredit S.p.A. e BFF Bank S.p.A. (di seguito anche “*Gestore del Fondo*”), per la gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile del Fondo;

VISTO l'articolo 1, comma 48, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 15-*bis*, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, che stabilisce che l'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, è affidata a un Consiglio di gestione composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito anche “*Consiglio di gestione*”);

CONSIDERATO che ai sensi del predetto articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla formale costituzione del Consiglio di gestione provvede il Gestore del Fondo sulla base dei nominativi comunicati dal Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il provvedimento di costituzione e di rinnovo del Consiglio di gestione, adottato dal Gestore del Fondo, con decorrenza 19 gennaio 2022;



VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 2, che dispone che “il Ministero dello sviluppo economico” assume la denominazione di “Ministero delle imprese e del made in Italy”;

VISTO l’articolo 15-*bis*, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, recante “*Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*”, che:

- istituisce un Comitato consultivo composto dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un suo delegato, da un rappresentante per le associazioni rappresentative delle imprese dei settori dell’industria, dell’artigianato, del commercio, dell’agricoltura, della cooperazione e del Terzo settore, nonché delle banche, degli operatori di microcredito e dei confidi (di seguito, anche “*Comitato consultivo*”);

- stabilisce che il predetto Comitato consultivo è presieduto dal Ministro delle imprese e del made in Italy e la vicepresidenza spetta al Ministro dell’economia e delle finanze. Il Comitato è convocato anche su impulso del consiglio di gestione di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal Presidente del Consiglio di gestione;

- stabilisce che per la partecipazione al Comitato consultivo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e che all’attuazione delle previsioni relative all’istituzione del citato Comitato si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

VISTA la nota prot. 29062 del 5 febbraio 2024, con la quale la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, considerata la necessità di procedere all’attuazione del sopra citato articolo 15-*bis*, comma 6 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 ha individuato distinti criteri per identificare le associazioni di categoria più rappresentative dei settori indicati dal medesimo articolo 15-*bis*, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, tra cui: i) la rappresentatività delle associazioni di categoria in seno al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL); ii) la composizione del precedente Comitato del Fondo di garanzia per le PMI, previsto dall’articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266; iii) la rappresentanza delle associazioni di categoria in sede di accordi per il partenariato relativi al nuovo Programma nazionale per il ciclo di programmazione 2021-2027; iv) la conoscenza ed esperienza maturata dalla medesima Direzione generale per gli incentivi alle imprese nell’ambito della propria attività istituzionale;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla costituzione del predetto Comitato consultivo;

DECRETA



Articolo 1 *(Composizione del Comitato)*

1. Il Comitato consultivo di cui all'articolo 15-*bis*, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, è composto come di seguito riportato.

A) Componenti istituzionali:

- 1) Il Ministro delle imprese e del made in Italy ovvero il Sottosegretario di Stato all'uopo delegato, in qualità di Presidente;
- 2) il Ministro dell'economia e delle finanze ovvero il Sottosegretario di Stato all'uopo delegato, in qualità di Vicepresidente;
- 3) il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, anche per mezzo di soggetto all'uopo delegato.

B) Associazioni rappresentative delle imprese dei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, della cooperazione e del Terzo settore, nonché delle banche, degli operatori di microcredito e dei confidi, tramite i componenti titolari e supplenti individuati sulla base delle designazioni di volta in volta formalizzate:

- 1) ABI - Associazione Bancaria Italiana;
- 2) Alleanza delle Cooperative Italiane;
- 3) Asso 112 - Associazione Confidi Italiani;
- 4) Assoconfidi;
- 5) Casartigiani - Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani;
- 6) CIA - Agricoltori Italiani;
- 7) CNA - Artigiani Imprenditori d'Italia;
- 8) Confederazione Nazionale Coldiretti;
- 9) Confagricoltura - Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana;
- 10) Confapi - Confederazione Italiana Piccola e Media Industria Privata;
- 11) Confartigianato Imprese;
- 12) Confcommercio Imprese per l'Italia;
- 13) Confesercenti - Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi;
- 14) Confindustria - Confederazione generale dell'industria italiana;
- 15) Copagri - Confederazione Produttori Agricoli;
- 16) Fedart Fidi - Federazione Nazionale di rappresentanza dei Confidi;
- 17) Forum Terzo Settore;
- 18) RITMI - Rete Italiana di Microfinanza.



Articolo 2
(Segreteria)

1. Le funzioni di segretario del Comitato consultivo sono svolte *ex lege* dal Presidente del Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le PMI.
2. Il Gestore del Fondo cura le attività di segreteria del Comitato consultivo, inclusa la materiale verbalizzazione delle relative sedute.

Articolo 3
(Funzioni)

1. Il Comitato consultivo svolge funzioni consultive e delibera sulle questioni sottoposte all'ordine del giorno dal Presidente del Comitato, sentite anche le proposte dei componenti del Comitato.
2. Il Comitato consultivo può formulare proposte anche in relazione all'evoluzione della normativa di settore e ai fabbisogni specifici espressi dal sistema imprenditoriale.

Articolo 4
(Regole di funzionamento)

1. Il Comitato consultivo si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy o del Consiglio di gestione.
2. Il Comitato, con apposito regolamento, stabilisce le regole che disciplinano il proprio funzionamento.

Articolo 5
(Clausola finanziaria)

1. Per la partecipazione al Comitato consultivo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy e della relativa adozione è data comunicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO